

ADEMPIMENTI

Sanzioni relative a comunicazioni, questionari e inviti

di **Dottryna**



Gli articoli 8 e 11 del D.Lgs. 471/1997 contengono un'ampia e variegata casistica sanzionatoria che interessa, da un lato, le violazioni concernenti il contenuto della dichiarazione che non integrano ipotesi di infedeltà dichiarativa, dall'altro, le violazioni commesse con riguardo agli obblighi di carattere informativo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Sanzioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le violazioni relative all'omissione di comunicazioni, alla mancata restituzione di questionari e all'inottemperanza all'invito a comparire.

Le sanzioni contemplate dall'[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#) hanno ad oggetto **violazioni collegate con adempimenti** che vengono **tendenzialmente realizzati al di fuori delle dichiarazioni** presentate.

In particolare, il primo comma dell'[articolo 11 del D.Lgs. 471/1997](#) prevede la comminazione di una **sanzione** fissa, **ricompresa tra 250 e 2.000 euro**, in presenza delle seguenti violazioni:

- 1. omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria**, anche se non richiesta dall'Amministrazione finanziaria oppure **l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri**;
- 2. mancata restituzione di questionari** oppure **loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere**;
- 3. inottemperanza all'invito a comparire** richiesto dall'Amministrazione finanziaria.

In ordine all'ipotesi di cui alla **lettera a)**, si rileva come l'ampia dicitura utilizzata dal legislatore riconduca nell'ambito operativo della disposizione una **vastissima gamma di adempimenti** completamente slegati tra di loro, anche perché il destinatario della comunicazione non deve necessariamente essere un ufficio finanziario.

Solo per fare qualche esempio, sono state ricondotte all'interno della previsione in esame la mancata, tardiva o irregolare trasmissione delle **certificazioni dei sostituti d'imposta** ([C.M. 23/1999](#), cap. III, par. 4.2) ai soggetti sostituiti, la mancata o tardiva presentazione della **comunicazione dati IVA** ([circolare AdE 6/E/2002](#), par. 11.1) ovvero, quando l'adempimento era ancora richiesto nell'ambito della detrazione per le spese di risparmio energetico, la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori in due diversi periodi d'imposta ([circolare AdE 21/E/2010](#), par. 3.5; per l'abrogazione di tale obbligo, cfr. invece [circolare AdE 31/E/2014](#)).

Le altre due ipotesi di cui *sub lettere b) e c)* attengono sostanzialmente ai **questionari** o agli **inviti** notificati al contribuente (o a terzi) ai sensi degli [articoli 32 del D.P.R. 600/1973](#) e [51 del D.P.R. 633/1972](#).

Incidentalmente si ricorda che, al di là di questa (peraltro contenuta) sanzione, i citati [articoli 32](#) e [51](#) prevedono delle conseguenze sostanziali ben più gravi in presenza di **comportamenti reticenti**.

Infatti, giusto il disposto del quarto comma dell'[articolo 32](#) richiamato (cui rinvia espressamente l'ultimo comma dell'[articolo 51](#)), *“le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”*.

Si precisa inoltre, con particolare riguardo agli *inviti*, che **non è sanzionabile l'inottemperanza all'invito a comparire** previsto, nell'ambito dell'accertamento con adesione, dall'[articolo 5 del D.Lgs. 218/1997](#) (cfr. [C.M. 23 cit.](#), cap. III, par. 4.1).



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >